

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/2001

vestisolidale

INDICE REVISIONI

N° Rev	Data approvazione CdA	Modifiche apportate
Rev 00	21 ottobre 2013	Prima stesura
Rev 01	24 novembre 2016	Integrazione Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Reati Societari (legge 27 maggio 2015 n. 69) - Reato autoriciclaggio (Legge 15/12/2014 n. 186) - Reati ambientali (Legge 22 maggio 2015 n.68)
Rev 02	17 gennaio 2018	Integrazione Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Reato da corruzione tra privati e da . istigazione alla corruzione tra privati (D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38) - Reato da Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (legge n. 199/2016) - Reato di procurato ingresso illecito nel territorio dello Stato e reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (L. 161/2017)
Rev 03	10 aprile 2018	Aggiornamento riferimenti normativi di reati già presenti come reati presupposto nel Dlgs 231/2001 relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - Razzismo e Xenofobia (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) - Reati ambientali (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) - Delitti contro la personalità individuale (tratta di persone)
Rev 04	13 giugno 2019	Adeguamento alla disciplina della gestione delle segnalazioni (whistleblowing) Aggiornamento riferimenti normativi Art 25 D.Lgs 231 per introduzione Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). Integrazione Reati presupposto: <ul style="list-style-type: none"> - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 1 e 4 L.401/89)

Rev 05	02 dicembre 2020	<p>Integrazione Reati presupposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introduzione dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) - inserimento di altre tipologia di reati di frode nell'art.24, di peculato e abuso di ufficio nell'art. 25 - introduzione del reato di contrabbando (art 25-sexiesdecies) <p>a seguito della pubblicazione della L. 19.12.2019 n. 157, recante disposizioni in materia fiscale e della direttiva PIF (D.Lgs. 14.07.2020, n. 75 -Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)</p>
--------	------------------	---

INDICE

PARTE GENERALE	5
<hr/>	
0. INTRODUZIONE	5
A. GENERALITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	5
B. DESTINATARI DELLA NORMA E CRITERI DI IMPUTAZIONE	6
C. GLI ENTI NON PROFIT E LE COOPERATIVE	6
D. CATALOGO DEI REATI	7
E. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	7
1. ADOZIONE DEL MODELLO	9
A. ATTIVITÀ DELLA COOPERATIVA	9
B. PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	10
C. FINALITÀ DEL MODELLO	11
D. STRUTTURA E ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	11
E. APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231 E DEFINIZIONE DEL MODELLO	11
2. ORGANISMO DI VIGILANZA	12
A. REQUISITI	12
B. NOMINA E COMPOSIZIONE	13
C. COMPITI E POTERI	13
D. REGOLE DI FUNZIONAMENTO	15
E. RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIALI	15
F. FLUSSI INFORMATIVI	15
G. LE SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)	16
3. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	17
4. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	18
A. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE VERSO I DIPENDENTI	18
B. PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE VERSO I COLLABORATORI	19
5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE	19
A. PRINCIPI GENERALI	19
B. SANZIONI APPLICABILI AGLI IMPIEGATI, AI QUADRI ED AGLI OPERAI	20
C. SANZIONI APPLICABILI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	20
D. SANZIONI APPLICABILI NEI RAPPORTI CON COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	21
PARTE SPECIALE	22
<hr/>	
CATALOGO "REATI PRESUPPOSTO" PREVISTI-DAL D.LGS. 231/2001	23
ALLEGATI	
1. SCHEDE REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE	
2. CODICE ETICO	
3. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI CON LA COOPERATIVA	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

In accordo al Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29.09.2000, n.300”.

Questo documento è di proprietà di VESTI SOLIDALE Società Cooperativa Sociale - ONLUS, ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla cooperativa stessa.

PARTE GENERALE

0. INTRODUZIONE

a. Generalità del Decreto Legislativo 231/01

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 ed emanato in virtù della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nell’ipotesi di compimento di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio delle medesime da parte di:

- soggetti collocati in ruoli apicali dell’ente interessato (“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”, art. 5 comma 1, lett. a);
- semplici dipendenti (“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a”, art. 5 comma 1, lett. b).

Costituisce presupposto essenziale della responsabilità dell’ente la circostanza che l’autore, sia esso soggetto apicale o meno, abbia commesso il reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente: le due condizioni sono stabilite in via alternativa tra di loro, cosicché sarà sufficiente che il soggetto che ha compiuto il fatto abbia agito nell’interesse dell’ente, anche quando l’ente non abbia tratto beneficio dalla sua condotta.

La responsabilità dell’ente trova applicazione anche quando l’autore abbia agito solo parzialmente nell’interesse dell’ente: in tal caso, quando egli abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà.

La responsabilità dell’ente resta esclusa qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi e tale responsabilità non esclude la responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato il reato.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell’ente coinvolto, nonché una differente previsione dell’onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all’ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell’Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

In tal modo il legislatore italiano ha superato l’antico detto “*societas delinquere non potest*” e allineato la legislazione italiana a quella di altri Paesi della UE e a quella internazionale.

Quindi la società non può più essere considerata mera finzione giuridica, bensì soggetto cui possono essere imputate responsabilità in relazione a particolari comportamenti ed ecco quindi la ragione del riconoscimento della responsabilità amministrativa degli enti per reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli stessi e la conseguente introduzione di forme di controllo e di responsabilizzazione anche penalistica dei soggetti collettivi.

Il ricorrere all'interesse personale dell'autore della condotta illecita non vale ad escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente, che è autonoma rispetto a quella del singolo.

b. Destinatari della norma e criteri di imputazione

Ai sensi dell'art. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della norma sono individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Ciò significa che il dettato del Decreto si applica a:

- enti dotati di personalità giuridica quali: SpA, Srl, società consortili, cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, altri enti privati, pubblici ed economici;
- enti privi di personalità giuridica quali snc, sas, consorzi, associazioni non riconosciute.

Gli enti individuati rispondono in via amministrativa, secondo quanto previsto da art.5 del D.Lgs. 231/2001, della commissione dei reati, qualora siano stati perpetrati nel loro interesse o vantaggio da soggetti (apicali e non) già individuati al punto a.

I termini "interesse" e "vantaggio" dell'impresa devono essere intesi come indicato:

- interesse: azione finalizzata a ottenere un vantaggio per l'ente. Occorre in tal caso verificare l'intenzione dell'autore materiale del reato di recare benefici con il suo comportamento all'ente per cui opera;
- vantaggio: concreta acquisizione di una utilità economica evidente per la società beneficiaria. In tal caso l'indagine è oggettiva e il vantaggio è rappresentato dall'effettivo beneficio ottenuto dall'ente.

c. Gli enti non profit e le cooperative

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 dispone l'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa "[...] agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica", mentre non si applicano "[...] allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

La disciplina si rivolge, pertanto, oltre alle società, a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni anche prive di personalità giuridica, che, più facilmente, possono sottrarsi ai controlli statali, presentando quindi maggiori rischi di commissione di attività illecite. Per questo motivo il legislatore ha deciso di includere anche tale categoria nell'ambito dell'applicabilità del Decreto, utilizzando una formula più elastica come quella di "ente".

Da quanto appena detto, è evidente che anche gli enti non profit rientrano nell'applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell'ente, il quale non è, infatti, espressamente richiesto dal legislatore.

Ne consegue che il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Non si deve dimenticare che il variegato mondo del non profit ricorre sempre più frequentemente all'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale che, nonostante il presunto carattere strumentale, diviene economicamente rilevante. Pertanto, l'operatività gestionale ed organizzativa richiede notevole attenzione e comporta rischi patrimoniali e responsabilità anche di natura penale del tutto simili a quelli tipicamente sostenuti da entità produttive di reddito aziendale.

Le nuove procedure di accreditamento socio sanitario, inoltre, impongono ai soggetti privati accreditati con accordi contrattuali per prestazioni rese al Sistema Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000 euro per anno di applicare l'intero sistema di prevenzione di cui al D.Lgs 231 al fine di poter accedere alla stipula del contratto annuale.

d. Catalogo dei reati

La responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto") e riportati nell'Allegato 1 del MOG.

e. Modello di organizzazione, gestione e controllo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "**Modello**") deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001 e in generale, introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie indicata;
- (ii) di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- (iii) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo in modo fraudolento i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- (iv) che non sia stata omessa o si sia verificata insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto (ii).

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È pertanto evidente come la responsabilità dell'ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del Modello rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, l'apparato sanzionatorio posto a presidio dell'osservanza dei precetti del Modello, si prevede l'applicazione all'ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.Lgs.231/2001 (vedi Allegato 1).

Per alcune fattispecie, attinenti in particolare ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il sistema sanzionatorio applicabile nei confronti dell'ente in caso di condanna prevede (artt. 9 ss.):

- sanzioni pecuniarie, quantificate per "quote" e commisurate secondo la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Le sanzioni sono ridotte se l'autore ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; se l'ente ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- sanzioni interdittive, applicabili nei casi di reiterazione degli illeciti, ovvero nei casi di conseguimento, da parte dell'ente, di un profitto di rilevante entità e di presenza di gravi carenze organizzative che abbiano determinato o agevolato la commissione del reato.

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione e revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse non si applicano se l'autore ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare quando sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Alle sanzioni pecuniarie e interdittive si aggiungono altre tipologie di misure, comunque applicabili all'ente, cumulativamente a quelle già esposte:

- la confisca del prezzo o del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente è aggiuntiva e indipendente rispetto alla responsabilità personale dell'autore del fatto.

Infatti essa sussiste anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Nel caso di tentativo di delitti resta comunque applicabile la responsabilità amministrativa dell'ente, salvo riduzione delle sanzioni.

Tale responsabilità è esclusa quando l'ente volontariamente abbia impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1. ADOZIONE DEL MODELLO

a. Attività della Cooperativa

Vesti Solidale nasce nel 1998 da cinque soci lavoratori della Cooperativa Sociale Farsi Prossimo impegnati nella gestione di servizi d'accoglienza per rifugiati politici, che con il supporto della Caritas Ambrosiana costituiscono Vesti Solidale Piccola Società Cooperativa s.r.l. allo scopo di avviare la raccolta di indumenti usati sulla città di Milano.

Nel 1999, dato lo sviluppo della raccolta indumenti e la realizzazione di nuove attività, Vesti Solidale Piccola Società Cooperativa s.r.l. si trasforma in Vesti Solidale Società Cooperativa.

Vesti Solidale lavora cercando di integrare fasce deboli di popolazione nel mondo del lavoro, accompagnandole in un percorso di crescita umana e materiale, verso l'autonomia e l'indipendenza, nella riscoperta delle proprie capacità e competenze.

La tutela dell'ambiente attraverso la creazione di nuova occupazione per fasce deboli di popolazione italiana e straniera, rappresentano la sfida che la cooperativa ha deciso di raccogliere.

Vesti Solidale si propone come possibilità per il mondo non-profit di partecipare come soggetto attivo e propositivo alla costruzione di un nuovo welfare, creando occasioni d'inserimento lavorativo per persone svantaggiate e trasferendo una parte delle risorse prodotte attraverso le proprie attività a progetti di solidarietà ed assistenza (case accoglienza, comunità per minori, centri anziani,...) realizzati da altre Cooperative Sociali del Consorzio Farsi Prossimo, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, sul territorio della Diocesi di Milano.

Nella gestione di tutti i processi aziendali, Vesti Solidale applica le regole proprie dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza, conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007, ma ritiene, inoltre, che l'attenzione alle relazioni interpersonali con i lavoratori, alla loro storia, ai loro progetti, alle loro attese ed ai significati che associano alla sfera lavorativa, siano momenti centrali di una più articolata modalità d'applicazione della normativa stessa.

Per la realizzazione del proprio scopo sociale, la Cooperativa opera prioritariamente nelle attività di raccolta differenziata dei rifiuti finalizzate al recupero sia funzionale che di materia. Accanto a questa attività si collocano diversi altri servizi di cura dell'ambiente finalizzati a migliorare i contesti di vita e renderli maggiormente fruibili da parte dei cittadini. Una parte del personale è poi impegnata, presso committenti esterni, in attività che ad oggi spaziano da servizi di pulizia, custodia, centralino, a servizi di *customer care*.

La possibilità di innescare un circolo virtuoso, che consente alle persone che vivono ai margini della società di riscattarsi e recuperare dignità attraverso un lavoro che è al servizio della società stessa,

impegnandosi poi a reinvestire i proventi in servizi finalizzati ad arginare le nuove povertà sono alla base della *mission* della cooperativa.

I valori nei quali Vesti Solidale si identifica e cui l'intera attività della Cooperativa è finalizzata ed improntata sono riconducibili alla Dottrina Sociale della Chiesa, alla "pedagogia dei fatti", intesa come metodologia d'intervento per la promozione pastorale e culturale della carità, che sappia sperimentare sempre nuovi strumenti per favorire la libertà e la dignità di ogni uomo, attuando e condividendo l'attenzione agli ultimi promossa dalla Caritas Ambrosiana.

Tali valori di riferimento si ascrivono in una più generale adesione della Cooperativa Vesti Solidale ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità sia interna che esterna, l'impegno, il rispetto della persona e la tutela e promozione delle fasce deboli della popolazione, la priorità dell'uomo sul denaro, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Partendo da questo nucleo originario, sul terreno di valori quali il rispetto della dignità dell'uomo, dei diritti di cittadinanza e della salvaguardia ambientale, si sono aggregate altre persone che hanno visto in Vesti Solidale un'opportunità per vivere con intensità non solo la propria professionalità ma anche il proprio impegno nella costruzione di un "mondo migliore".

Dal 2018 Vesti solidale, è iscritta alla White List provinciale Vesti Solidale, l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, per l'attività di "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi", presso la Prefettura di Milano.

Nel 2019 ha richiesto e ottenuto il Rating di Legalità rilasciato da AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

b. Principi ispiratori del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica dell'ente di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Cooperativa stessa, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;

- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

c. Finalità del Modello

Il Modello:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto e sulle conseguenze in merito alla mancata applicazione e presa in considerazione;
- chiarisce gli aspetti di responsabilità della cooperativa per i reati commessi, nel proprio interesse o vantaggio, da propri esponenti (apicali) o propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, volto a informare riguardo i contenuti della legge e a indirizzare le attività della cooperativa sulla linea marcata dal Modello;
- definisce le modalità di vigilanza e controllo sull'effettiva implementazione e osservanza del Modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare in tutti coloro che operano per nome e per conto della Cooperativa in attività "sensibili" in base al decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni sia nei propri confronti che in quelli della Cooperativa (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, ovvero se comunque il reato è stato commesso nell'interesse della Cooperativa stessa);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Cooperativa in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la Cooperativa intende attenersi nell'erogazione dei propri servizi in linea con la mission dell'ente;
- esporre tali principi ed esplicitare il Modello, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interno, indirizzati in particolare agli ambiti maggiormente esposti al rischio secondo le specifiche del decreto per prevenire e contrastare la commissione eventuale del reato.

d. Struttura e elementi costitutivi del Modello

Il presente Modello è composto da una introduzione generale e da schede dedicate, elaborate ciascuna con specifico riguardo alle differenti tipologie di reato (nei riguardi della Pubblica Amministrazione, societari, ecc.) la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, e mira a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo.

In dettaglio il Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs .231/2001 è così composto:

- Il presente documento
- L'Elenco aggiornato dei reati presupposto
- Il Codice etico
- Statuto e regolamenti interni della Cooperativa
- Delibera deleghe, procure e soglie autorizzative (contenute nel camerale e in specifico verbale di CDA)
- Organigramma nominativo della Cooperativa
- Gap analysis sui reati presupposto 231
- Sistema sanzionatorio (contenuto nel presente documento)
- Il Regolamento dell'ODV
- Elenco flussi informativi ODV

e. Approccio metodologico per l'individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio 231 e

definizione del modello

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello ha individuato in via preliminare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Tale lavoro è svolto collegialmente dai Referenti interni degli OdV delle cooperative del Consorzio Farsi Prossimo. In particolare il gruppo di lavoro dei Referenti interni ha il compito di:

- Analizzare i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste;
- evidenziare, mediante una ricognizione di tutti gli ambiti aziendali, dove, in assenza di tutele, è maggiore il rischio (probabilità) di commissione di reato previsto dal decreto;
- predisporre e aggiornare una mappa dei rischi maggiormente esposti al 231 (probabilità x conseguenza = peso del rischio), con relative azioni implementate per il contenimento specifico;
- mappare e analizzare i processi a rischio;
- valutare l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti, quali organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi comportamentali, misure già previste dal sistema di gestione qualità, eventualmente integrato con ambiente e sicurezza;
- stabilire i principi e i requisiti del sistema di controlli;
- stabilire il codice etico e il sistema sanzionatorio.

Ulteriori aggiornamenti sono richiesti a fronte dell'allargamento periodico dei "reati presupposto" inclusi nel D Lgs 231/2001.

Tali aggiornamenti prevedono le seguenti attività:

- Identificazione attività Cooperativa a rischio per nuovo reato presupposto (nel caso di allargamento dei reati presupposto)
- Revisione e aggiornamento mappa analisi del rischio specifico
- Verifica adeguatezza al rischio dei presidi in atto
- La situazione di rischio e dei relativi presidi va confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente (gap analysis)
- Eventuale integrazione procedure operative

Il Modello prevede che gli aggiornamenti del MOG vengano predisposti dal gruppo consortile 231 e successivamente approvati dal CdA, che ne darà poi informazione a tutti i lavoratori della Cooperativa.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

a. Requisiti

Per confermarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero: **stabilità e continuità, indipendenza ed autonomia, professionalità, onorabilità.**

b. Nomina e composizione

In considerazione della specifica realtà della Cooperativa, Vesti Solidale identifica l'OdV in un organo composto da due membri esterni, di cui almeno uno con competenze legate al settore ambientale e uno con competenze legali e da un responsabile di funzione aziendale. La composizione dell'OdV è individuata in una apposita delibera del CdA.

Tale soluzione è stata riconosciuta come la più adeguata sulla base del possesso, in capo a ciascuno di essi, dei seguenti requisiti:

- autonomia di iniziativa e di controllo;
- stabilità e qualificazione professionale;
- efficienza operativa e continuità di azione;
- indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

Costituisce causa di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio il trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, dalla Cooperativa e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV della Cooperativa resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

c. Compiti e poteri

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati

per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni
- Segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come descritto al successivo punto "Rapporto con gli Organi Sociali";
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.
- curare che il sistema di procedure sia completo, efficace ed utilizzato ed il personale debitamente formato.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- *verifiche sugli atti*: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Cooperativa nelle aree di attività a rischio;
- *verifiche sulle procedure*: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali in materia di cooperative.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Cooperativa;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

d. Regole di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione designa, tra i componenti dell'OdV, un membro con funzioni di Presidente e un membro con funzioni di Segretario. L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del Presidente.

È inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale o il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, società di Revisione ecc.) qualora espressamente invitati dall'OdV.

e. Rapporti con gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri organi della Cooperativa.

A tal fine l'OdV relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- periodicamente, nel corso delle riunioni degli Organi Sociali, circa l'attività svolta;
- annualmente, tramite redazione di specifica relazione annuale, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente e agli altri membri del Consiglio.

f. Flussi informativi

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare:

- i obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i destinatari del Modello;
- ii obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei destinatari del Modello e/o delle funzioni interessate.

In relazione al punto (i) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;

l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, la Cooperativa ha istituito un apposito account di posta elettronica: odv@vestisolidale.it.

L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Cooperativa.

Con riferimento al punto (ii), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Cooperativa e/o erogati alla clientela;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

L'Elenco dettagliato, le tempistiche di comunicazione e i soggetti responsabili di tali comunicazioni sono definiti nel dettaglio dall'OdV e comunicati al CDA, che provvederà a informare i soggetti coinvolti e a verificarne l'operato.

g. Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza (whistleblowing)

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un'Amministrazione o di una azienda, che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico. La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione. La materia, che già era disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego) è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello stesso.

Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno dell'Ente o società o comunque relativi ad essa. Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Modalità di trasmissione e valutazione dei flussi informativi e delle segnalazioni

In considerazione dell'attuazione da parte dell'Ente del modello ex Dlgs. 231/2001 si ritiene di indicare le seguenti modalità di segnalazione:

- Invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato dell'OdV: odv@vestisolidale.it
- Invio tramite posta ordinaria a: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 – Via Gasparotto 19, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
- Utilizzo del modulo anonimo, consegnato ai lavoratori, e da inviare all'indirizzo di cui sopra.

Obblighi e requisiti del sistema di segnalazione (whistleblowing)

Tutti i Destinatari (quali a mero titolo di esempio: Apicali, Sottoposti e terzi che operano nell'interesse o vantaggio della Società), hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Esse possono essere di tre tipi:

- Aperta
- Confidenziale
- Anonima

Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.). Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Dlgs. 196/2003 e succ. modif., anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.U. 679/2016).

La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. In tali casi la norma prevede l'irrogazione di sanzioni.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.). Ugualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

3. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

La Cooperativa si impegna a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione coordinamento e controllo interni, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti (per es. organigramma).

Il sistema delle deleghe deve assicurare:

- che l'esercizio del potere sia svolto nell'ambito di posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o criticità dell'operazione economica;
- che al processo decisionale prendano parte i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
- che la Cooperativa sia validamente impegnata verso l'esterno da un numero determinato e limitato di soggetti muniti di deleghe formalizzate e opportunamente comunicate (ove si indichino i relativi poteri).

In tale direzione i poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto e nelle relative delibere del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV effettua verifiche circa la coerenza delle deleghe e delle procure vigenti con la struttura organizzativa della Cooperativa.

4. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per garantire l'efficacia del Modello, la Cooperativa si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori della Cooperativa e per la loro formazione.

a. Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti

Diffusione del Modello sul sito internet mediante:

- un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001, corredata dagli articoli di giornale più significativi e dalle risposte alle domande più frequenti (FAQ) in relazione alla normativa in oggetto;
- estratto relativo a struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato dalla Cooperativa;
- procedura di segnalazione all'OdV e scheda standard per la comunicazione da parte del dipendente di eventuali comportamenti, di altri dipendenti o di terzi, ritenuti potenzialmente in contrasto con i contenuti del Modello.

Comunicazione (nelle forme da stabilire) al momento dell'adozione del Modello: invio a tutti i dipendenti in organico di una comunicazione da parte degli organi individuati (es. Presidenza, CdA, ecc.) per comunicare che la Cooperativa si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, rimandando al sito intranet aziendale per maggiori dettagli e approfondimenti. La comunicazione è corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione da parte dei dipendenti.

Consegna ai nuovi dipendenti di un'apposita informativa sul Modello adottato: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed alle caratteristiche del Modello adottato.

Formazione in aula alle prime linee ed ai responsabili operativi: presentazione a beneficio delle prime linee e dei responsabili operativi della Cooperativa nel corso della quale:

- si informa in merito alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita dalla Cooperativa all'adozione di un

- sistema di governo e di controllo dei rischi;
- si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
- si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

Formazione ai dipendenti operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001: sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato dalla Cooperativa.

b. Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori

Pubblicazione sul sito internet aziendale: creazione di specifiche pagine web, costantemente aggiornate, ai fini della diffusione al pubblico del Modello adottato dalla Cooperativa, contenenti in particolare:

- un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita dalla Cooperativa all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
- struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato dalla Cooperativa.

Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato):

- di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
- di impegno al rispetto dello stesso.

5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

a. Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

L'esercizio del potere disciplinare e l'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica eventuali conseguenze (anche di altra natura - penale, amministrativa e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto.

La Cooperativa prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs. 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdV, dalla funzione della Cooperativa dotata dei poteri necessari, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

In ogni caso, le sanzioni previste dal Modello dovranno essere irrogate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL - Cooperative Sociali.

Ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse devono essere immediatamente comunicate all'OdV.

b. Sanzioni applicabili agli impiegati, ai quadri ed agli operai

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

Rimprovero verbale:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale.

Rimprovero scritto:

- mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri dipendenti;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri dipendenti.

Multa o sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 4 giorni:

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale che siano tali da esporre la Cooperativa ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

La sospensione rappresenta un provvedimento di maggior gravità rispetto alla multa.

Licenziamento:

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e la possibile applicazione a carico della Cooperativa delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

c. Sanzioni applicabili nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di amministratori della Cooperativa sarà cura dell'OdV darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'azienda, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

Sanzioni applicabili:

- sanzione pecuniaria (2/5 volte una mensilità);
- revoca delle procura/delega;
- revoca della carica (per i casi più gravi).

d. Sanzioni applicabili nei rapporti con collaboratori esterni e partner

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, vi sono delle previsioni anche circa i rapporti con i collaboratori esterni e i partner commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Cooperativa e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui la Cooperativa si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto della Cooperativa di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della Cooperativa.

PARTE SPECIALE

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner della Cooperativa ecc. e tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In generale, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di seguito indicate o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Cooperativa, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

Nella gestione di tutti i processi aziendali, Vesti Solidale applica le regole proprie dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza, conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007. Le procedure e istruzioni del Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza sono progressivamente integrate con le misure definite per la prevenzione dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001.

Dal 2019 Vesti Solidale è iscritta alla White List Provinciale, l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, per l'attività di "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi", presso la Prefettura di Milano.

Sempre nel 2019 ha ottenuto dall'autorità garante della Concorrenza e del Mercato AGCM l'attribuzione del rating di legalità ed è stata inserita nell'elenco delle imprese con rating di legalità ai sensi del Regolamento adottato da AGCM (Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165).

Di seguito è riportato l'elenco dei reati presupposto, la valutazione sull'applicabilità alla cooperativa e, nel caso fosse applicabile, la scheda del reato con l'indicazione delle misure operative e le regole di condotta per impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Per un maggior dettaglio sui reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 e le relative sanzioni interdittive o in quote si rimanda alla consultazione dell'ultima versione della "Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex dlgs 231/01, con riferimenti legislativi e sanzioni" disponibile on-line sul sito di ASSO 231, all'indirizzo www.asso231.it.

CATALOGO "REATI PRESUPPOSTO" PREVISTI-DAL D.LGS. 231/2001

Art. D.Lgs. 231/2001	Titolo del reato D.lgs231/2001 e reati di riferimento	Applicabile alla Coop.		Scheda reato n°
		si	no	n°
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	X		1
modificato dalla L.n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) 			
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	X		5
aggiunto dalla L. n.48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n° 105) 			

<p>Art. 24-ter</p> <p>aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015</p>	<p align="center">Delitti di criminalità organizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91) - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 		x	
<p>Art. 25</p> <p>modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020</p>	<p align="center">Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015] - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] - Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) (art modificato dalla L. n. 3/2019) - Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	x		1

<p>Art. 25-bis</p> <p>aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016</p>	<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 	<p>X</p>		
<p>Art. 25-bis.1</p> <p>aggiunto dalla L. n. 99/2009</p>	<p>Delitti contro l'industria e il commercio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)■ - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)■ - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 	<p>X</p>		
<p>Art. 25-ter</p> <p>aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017</p>	<p>Reati societari</p> <ul style="list-style-type: none"> - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015] - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005] - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; articolo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017] - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017] - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) 	<p>X</p>		<p>2</p>

<p>Art. 25-Quater</p> <p>aggiunto dalla L. n. 7/2003</p>	<p>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.) - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.) - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.) - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.) - Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.) - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 		X	
<p>Art. 25-quarter.1</p> <p>aggiunto dalla L. n. 7/2006</p>	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 		X	
<p>Art. 25-quinquies</p> <p>aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016</p>	<p>Delitti contro la personalità individuale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) - Tratta di persone (art. 601 c.p.) - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) 	X		9

<p>Art. 25 Sexies</p> <p>aggiunto dalla L. n. 62/2005</p>	<p align="center">Reati di abuso di mercato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) 		X	
<p>Art. 25- Septies</p> <p>aggiunto dalla L. n.123/2007; modificato L. n. 3/2018</p>	<p align="center">Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 	X		3
<p>Art. 25- Octies</p> <p>aggiunto dal D.Lgs. n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014</p>	<p align="center">Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 	X		4

<p>Art. 25- novies</p> <p>aggiunto dalla L. n. 99/2009</p>	<p align="center">Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3) - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1) - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2) - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941) effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171-octies L. n.633/1941) - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato 		x	
<p>Art. 25- Decies</p> <p>aggiunto dalla L. n. 116/2009</p>	<p align="center">Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 	x		1

Art. 25- Undecies	<p style="text-align: center;">Reati ambientali</p>	<p style="text-align: center;">X</p>		<p style="text-align: center;">7</p>
<p>aggiunto dal D.Lgs. n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256) - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257) - Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; - inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis) - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8) - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9) - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) 			
Art. 25- duodecies	<p style="text-align: center;">Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p>	<p style="text-align: center;">X</p>		<p style="text-align: center;">6</p>
<p>aggiunto dal D.Lgs. n.109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) 			

<p>Art. 25-terdecies</p> <p>Introdotta dalla L. n.167/2017, modificata dal D.Lgs. n. 1/2018</p>	<p align="center">Razzismo e xenofobia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis L. 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n.21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.) 	<p align="center">X</p>		<p align="center">8</p>
<p>Art. 25 quaterdecies</p> <p>introdotta dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39</p>	<p align="center">Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frode in competizioni sportive (Art. 1 L.401/89) - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L.401/89) 		<p align="center">X</p>	
<p>Art. 25 quinquiesdecies</p> <p>introdotta dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019 e modificata dal D.Lgs. n. 75/2020]</p>	<p align="center">Reati tributari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) - Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) - Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) - Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) 	<p align="center">X</p>		<p align="center">10</p>
<p>Art. 25-sexiesdecies</p> <p>[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</p>	<p align="center">Contrabbando</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943) - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943) - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943) - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943) - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943) 		<p align="center">X</p>	

Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]		X	
	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 			
L. n. 146/2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]		X	
	<ul style="list-style-type: none"> - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 			